

**NEWSLETTER per i Soci Confindustria Chieti Pescara  
a cura dello Studio Catena – Dottori Commercialisti**

**SCONTRINO ELETTRONICO : CREDITO D’IMPOSTA E LOTTERIA DI  
STATO PER COMBATTERE L’EVASIONE FISCALE**

La normativa relativa agli scontrini elettronici è finalizzata a completare il processo di certificazione fiscale iniziato con l’obbligo di fattura elettronica, prevedendo l’onere di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il fine è quello di semplificare e velocizzare il processo di acquisizione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei dati delle certificazioni; di controllare il fenomeno dell’evasione fiscale e procedere nella direzione della digitalizzazione dei processi aziendali.

L’obbligo dello **scontrino elettronico** è previsto:

- Dal 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore ad € 400.000,00.
- Dal 1° gennaio 2020 per tutti i titolari di partita iva.

Tuttavia il recentissimo decreto del MEF ha stabilito dei casi di esonero al fine di introdurre gradualmente l’obbligo in questione. In particolare, sono risultati esclusi dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico (fino a data da decidersi con appositi decreti ministeriali) le categorie dei tassisti, giornalisti, tabaccai, venditori di prodotti agricoli, di coloro che lavorano nel settore delle telecomunicazioni, radiodiffusione e trasporto pubblico di persone e veicoli.

L’esenzione è estesa, anche nel caso di volume di affari superiori a 400.000,00 euro, a coloro che:

- effettuano operazioni marginali, cioè che non superano l’1% del volume d’affari complessivo realizzato nel 2018 dall’operatore,
- effettuano operazioni a bordo di navi, aerei o treni nel caso di trasporti internazionali (come le navi da crociera).

Tuttavia, in queste ultime due casistiche l’esonero è limitato al 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2019.

Ad ogni modo, per arrivare pronti al 1° luglio, sarà necessario avvalersi di dispositivi adeguati come registratori telematici, i cui modelli sono approvati dall’Agenzia delle Entrate, o, in alternativa sarà necessario integrare, adattare gli attuali misuratori fiscali per memorizzare e trasmettere i dati giornalieri.

I registratori telematici, infatti, sono predisposti al rilascio di fatture elettroniche e, a fine giornata, alla trasmissione al Fisco dei corrispettivi di vendita attraverso la sottoscrizione esclusivamente in modalità digitale. Il mancato adeguamento a tali adempimenti, provoca delle pesanti sanzioni disciplinate dagli articoli 6 e 12 del D.lgs, 471/97 (articoli che sono richiamati dal più attuale D.lgs. 127/2015, art. 2, comma 6):

- Una sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non correttamente documentato;
- Una sanzione accessoria che prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione a svolgere l'attività per un minimo di 3 giorni ad un massimo di un mese.

Tuttavia, qualora non sia richiesta la fattura elettronica, ai clienti (sia consumatori finali, che titolari di partita iva) verrà rilasciato un documento commerciale sostitutivo dello scontrino o della ricevuta fiscale, certificando l'acquisto effettuato. Tale documento avrà una valenza anche fiscale se al momento del rilascio verranno dichiarati i dati del cliente, quali codice fiscale e partita iva, al fine di permettere la deduzione delle spese sostenute.

Con il provvedimento del 28 febbraio 2019, a favore dei negozianti e rivenditori è stata predisposta una misura agevolativa per rendere meno gravoso il passaggio ai registratori di cassa di nuova generazione: un **credito d'imposta** pari al 50% del costo sostenuto, fino ad un massimo di 250 euro, nel caso di acquisto del registratore telematico; massimo 50 euro sono riconosciuti, invece, a chi adatta il proprio registratore ai nuovi requisiti.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione in F24 a partire dalla prima liquidazione IVA successiva alla data di registrazione della fattura d'acquisto/ adattamento del registratore cassa.

Inoltre tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni successive, fino a quando ne viene terminato l'utilizzo. Condizione necessaria per usufruire del bonus è che l'acquisto o la modifica avvenga negli anni 2019 e 2020, con mezzi tracciati di pagamento (come indicato nel provvedimento del 4 aprile 2018):

- Assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- Bonifico postale o bancario, addebito diretto, bollettino postale, carte di credito/debito, prepagate.

Per ovviare al fenomeno dell'evasione fiscale, dal 1° gennaio 2020, salvo rinvii e modifiche (di cui già si parla), è prevista anche un'iniziativa rivolta ai contribuenti: la cosiddetta **“lotteria degli scontrini”** per incentivare anche il cliente a richiedere lo scontrino fiscale al proprio rivenditore, e quindi, a comunicare il proprio codice fiscale. Con questa misura, il Governo ha previsto sia estrazioni mensili con vincite fino a 10.000 euro, che maxi estrazioni annuali i cui premi possono raggiungere il milione di euro.

I biglietti della lotteria saranno virtuali e per ogni euro speso, si potrà partecipare con 10 ticket (uno ogni 10 centesimi, considerando che la somma minima spesa per poter partecipare è di un euro).

Inoltre, col fine ultimo di ridurre pian piano anche l'uso del contante, i pagamenti effettuati con il bancomat e carte daranno diritto ad una maggiorazione del 20% dell'importo speso, aumentando così il numero dei ticket e, quindi, le possibilità di estrazione.